



VERTICI MILITARI, ATTEGGIAMENTO "FORTE CON I DEBOLI"

**Il diritto di critica nella Rappresentanza Militare
spesso si cerca di comprimerlo,
nel futuro Sindacato sarà più difficile.**

Fra i comportamenti specifici che possono essere puniti con la consegna di rigore è compreso anche l'invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni **a nome di un organo di rappresentanza** militare (1).

Per quanto riguarda le materie di competenza del Co.Ce.R., quando ero delegato dell'Organismo centrale ho rilasciato parecchie dichiarazioni alla stampa ma, quando il mio mandato è terminato, ho continuato a svolgere il mio compito nel CoBaR e nel ColR mantenendo i contatti con altri delegati, colleghi ed amici per scambi di opinioni, dichiarazioni e notizie di carattere informativo, sempre **a titolo personale**: nel pieno rispetto della normativa vigente e senza ricorrere all'uso del WEB. Attività la cui natura è comunque ricompresa nelle previsioni normative di riferimento perchè riguarda l'intrattenimento, di natura strettamente personale, ovvero "contatti" con la base elettorale (*elettorato passivo*).

Sapete che ho sempre cercato di impostare il mio impegno nella Rappresentanza Militare con l'indispensabile spirito critico (2) (**costruttivo spirito critico**). Sempre nell'esclusivo interesse Istituzionale e sempre per cercare un miglioramento delle condizioni di vita e di servizio, soprattutto dei colleghi che mi hanno testimoniato la loro fiducia.

Le mie osservazioni, che talvolta sono state raccolte da colleghi e da loro rilanciate sul WEB, non sono mai state gratuite; non hanno mai trasmodato "*il nucleo di veridicità*" poichè la critica sarebbe divenuta pura congettura ed interpretata come possibile occasione di dileggio e di mistificazione. Spesso, aimè, mi è capitato di essere oggetto di particolari attenzioni da parte di taluni "delegati COCER" e di "ufficiali generali" che hanno voluto mettere in dubbio la correttezza dei miei toni serrati, incisivi. So bene di non aver mai travalicato il limite della continenza, della "forma civile". Conosco i limiti fissati nel quadro della libera e garantita "espressione del pensiero" e, con questi presupposti (3) ritengo doveroso continuare a condividere le mie idee con altri colleghi, amici e delegati accomunati dall'interesse per i temi del "*benessere del personale*" attraverso mail dal contenuto personale.

So bene che la "**fermezza**" è una caratteristica nei rapporti gerarchici del mondo militare, ma ho imparato a conoscere anche la **rigidità** che troppo spesso si riscontra da parte dei vertici militari. Non sono il solo ad aver incontrato queste difficoltà attribuendo, alla "**eccessiva rigidità**" dei nostri vertici militari, un disagio nel seguire l'evoluzione dei tempi. Ma le moderne concezioni dei diritti personali dovranno necessariamente prevalere sulle difficoltà nel dialogo. Vincoli e limitazioni che sembrano sempre più incompatibili con le esigenze di neutralità e coesione interna.

Certamente ricorderete, ad esempio, le decine di delibere di "disapprovazione" scaturite (*scorso mandato*) dalla "risposta ad un quesito" del Comandante Interregionale "Pastrengo" (pro tempore) ed utilizzata per cercare di "condizionare l'attività dei delegati". Risposta il cui contenuto tendeva a modificare o comunque innovare le procedure rispetto il quadro

normativo e le direttive interne alla “Rappresentanza Militare”. Una risposta attinente a materie oggetto di concertazione/informazione che non era stata prima sottoposta ad un parere del CoCeR ed alle ulteriori procedure previste. Una risposta indirizzata solamente a Milano e che produceva effetti solamente al CoBaR Lombardia. Una risposta che non ha mai trovato conferme da parte dello Stato Maggiore della Difesa ma che ha costretto i Comandanti (pro tempore) della Legione Carabinieri Lombardia, più volte senza riuscirci, a svolgere opera di persuasione rimarcando la necessità di operare affinché tutti i delegati potessero svolgere il mandato loro affidato.

Ebbene, recentemente sono stato accusato di aver attaccato, ingiuriato, diffamato un Generale C.A. mediante pubblicazione, o richiesta di pubblicazione di alcune mie osservazioni. Potete immaginare il mio sgomento quando, in un’Aula di Giustizia si è tentato di attribuire alla mia presunta condotta la capacità di influire sulla mancata nomina di quell’alto Ufficiale alla carica di Comandante Generale dell’Arma; di influenzare l’attività dell’Amministrazione o del Generale che, in questo modo, si starebbe cercando di far apparire permeabile a “condizionamenti” esterni. Ricorderete bene che, in passato (maggio 2016), mi è stato chiesto ed ho risposto di aver conosciuto il Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri (pro tempore). Avevo paragonato lo stesso al predecessore, il Generale C.A. Arturo Esposito che, prima di lui, dialogava molto con la “Rappresentanza Militare”. Mettendo in relazione le mie considerazioni, ho concluso dicendo che il “*reciproco arricchimento*” nella dialettica fra comandanti e organismi non fosse più come ha sempre auspicato il Comandante Generale. Osservazioni personali che si concludevano con la citazione di una delibera approvata dal CoIR Pastrengo ove, sostanzialmente, si sottolineava il prolungato silenzio del Comandante Generale (Leonardo Gallitelli e Tullio Del Sette) in merito ad alcune delibere del COCER CC che riguardano proprio i “condizionamenti e limitazioni dei delegati”. Una delibera ove già si ipotizzava il sospetto che vi fosse una “presa di distanza” dal fra il Comandante Generale ed il Capo di Stato Maggiore.

Ho voluto fare questo esempio perché ritengo che sia significativo dei numerosi problemi legati alla nostra professione di “rappresentanti”. Problemi legati ai limiti imposti dalla condizione militare. L’arma dei Carabinieri è cambiata moltissimo negli ultimi anni. La sua evoluzione è ancora in corso ed ha già comportato un carico maggiore di responsabilità a livello individuale. In questo quadro la figura del rappresentante militare e, auspicabilmente presto del rappresentante sindacale, si rende indispensabile, necessaria affinché chiunque possa ricevere qualificate tutele e risposte che sempre più di rado si riescono ad ottenere dai nostri vertici militari. Ufficiali che spesso assumono un atteggiamento “*forte con i deboli*” e, in questo modo incompatibile con l’esercizio delle prerogative sindacali, cercando di mantenere isolato il mondo militare dalla società a dispetto di quanto la storia ci ha già insegnato.

(1) Art.751/1 lett. a) nr. 46 del DPR 15/03/2010 n. 90

(2) Il diritto di critica mediante l'utilizzo di espressioni corrette, si differenzia da quello di cronaca poiché esso non si concretizza nella descrizione materiale di un fatto ma nella sua ricostruzione storica. Una critica si esprime attraverso osservazioni, narrazioni, esposizioni di fatti pertinenti perché di interesse per il “benessere del personale”. Giudizi di valore che, in quanto tali, non possono pretendersi rigorosamente obiettivi.

(3) La necessità di essere preventivamente autorizzati dal comando di appartenenza, in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero, non sussiste per il militare che tratti pubblicamente di argomenti non riservati di interesse militare o di servizio.



"Il nostro ruolo non è quello di essere per o contro; è di girare la penna nella piaga"

[Albert Londres](#)

"SI PUÒ AGIRE NELL'AMBITO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE DI DENUNZIA E DEL DIRITTO DI CRITICA".

IL SUPERIORE CHE NON IMPEDISCE LE VESSAZIONI OVVERO NON SVOLGE IL SUO RUOLO DI "COMANDO E GARANZIA" È COME SE LE "CAGIONASSE"

Aver definito una situazione come "oppressiva e persecutoria" (in rete), i metodi "da Gestapo" vessatori usati dai capi; "Stato di terrore"; "regime"...

...queste espressioni sono "evocative di gestioni esasperate e antidemocratiche del potere poliziesco" ma, se sono accompagnate da "adeguata base fattuale", non possono considerarsi "estrane al diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che ciascun militare può difendere".

Non è punibile chi svolge il suo diritto "addirittura un dovere militare, e civico, alla denuncia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina militare in senso compatibile con l'assetto democratico dell'apparato statale e con i principi costituzionali che regolano l'ordinamento delle Forze armate".



Diritti per i MILITARI

Cassazione: MILITARI devono denunciare metodi da `Gestapo`. Assolto finanziere condannato per aver reso note angherie dei capi.

"dovere militare, e civico, alla denuncia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina militare in senso compatibile con l'assetto democratico dell'apparato statale e con i principi costituzionali che regolano l'ordinamento FA

(ANSA) - ROMA, 24 AGO

Depenalizzato, dalla Cassazione, il diritto dei militari, di criticare aspramente, gli ufficiali che li comandano con metodi oppressivi.

Ad avviso della Suprema Corte - che è anche giudice militare di ultima istanza - esiste non solo un diritto "ma addirittura un dovere militare, e civico, alla denuncia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina militare in senso compatibile con l'assetto democratico dell'apparato statale e con i principi costituzionali che regolano l'ordinamento delle Forze armate". Con questa importante motivazione la Cassazione ha assolto definitivamente, dopo una lunga odissea giudiziaria, un brigadiere della Guardia di Finanza del nucleo di polizia tributaria di Lecce che aveva denunciato, sotto pseudonimo, con un post su un forum in rete i metodi "da Gestapo" vessatori usati dai capi, in vari modi, controllando persino quante volte i militari andavano in bagno.

Per la sua `denuncia` su internet, Giovanni S. era stato processato, con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del maggiore Giulio Rocco S. che comandava il nucleo di Lecce e del comandante provinciale delle fiamme gialle salentine Michele D. A., e condannato in appello nel 2012 a quattro mesi di reclusione militare.

Già` una prima volta, nel maggio del 2013, la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna del brigadiere chiedendo in suo favore un processo più` equo che riconoscesse anche ai militari delle `fiamme gialle` "il diritto costituzionale di critica" specie in presenza di fatti la cui veridicità` era stata accertata dalle testimonianze in dibattimento. A seguito dell'appello bis, la condanna a carico di Giovanni S. veniva ridotta a due mesi di reclusione e a 500 euro di risarcimento danni in favore del maggiore. Era stato infatti provato che l'ufficiale ordinava "continui e ripetuti controlli a sorpresa" ai quali adibiva "personale distolto dai compiti di servizio", ispezionava "personalmente che nessuno consumasse un qualche alimento durante il servizio (anche annusando l'aria e controllando i cestini getta carte)". Il maggiore, inoltre, "frazionava i servizi esterni per impedire la fruizione dei buoni pasto" e, cosa più` grave, aveva adibito a servizi esterni il militare B. che era esonerato da tali compiti "per gravi invalidità` di servizio" e che non poteva così` servirsi frequentemente del bagno come richiedevano le sue compromesse condizioni di salute. Per aver definito questa situazione come vessatoria, oppressiva e persecutoria, il brigadiere era stato assolto nell'appello bis che però` non gli perdonava di aver definito la catena di comando come "Gestapo salentina" e "Stato di terrore" il `regime` che si viveva nel nucleo di Lecce. Ora, accogliendo totalmente il ricorso del brigadiere-imputato, la Cassazione ha affermato che queste espressioni sono "evocative di gestioni esasperate e antidemocratiche del potere poliziesco" ma siccome sono accompagnate da "adeguata base fattuale" non possono considerarsi "estraneae al diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che l'imputato pretendeva di difendere". Per questa ragione il finanziere è` stato assolto per "aver agito nell'ambito del diritto di denuncia e del diritto di critica". Per quanto riguarda, infine, l'accusa di aver diffamato il comandante provinciale, la Suprema Corte - sentenza 36045 della Prima sezione penale, presidente ed estensore del verdetto Stefania Di Tornassi - ha ritenuto "non punibile" Giovanni S. dal momento che non solo era lui a firmare gli ordini di servizio ed era informato del `metodi` del maggiore, ma dal momento che gli era "sovraordinato in grado" e non aveva impedito le vessazioni era come se le avesse "cagionate" anche lui dato il suo ruolo di "comando e garanzia".